

Svolgimento del processo

A.P. impugnò il provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo, negando di aver mai ricevuto la cartella cui lo stesso faceva riferimento. Il ricorso fu rigettato in primo grado, e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: a) nella busta spedita, mediante raccomandata postale, vi era la cartella di pagamento, in quanto la spedizione era stata "effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie" in tal senso; b) l'estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti nell'originaria cartella.

Avverso la predetta sentenza/ ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso la concessionaria Equitalia ETR S.p.A. (già Equitalia Foggia S.p.A.).

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del dPR n. 602 del 1973, 1335 e 2697 cc, il ricorrente lamenta che, nell'affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sé garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, la CTR ha violato i principi espressi da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita l'onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo.

2. Il motivo è fondato. La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: "nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima" (da ultimo, **Cass. n. 18252 del 2013**, proprio in tema di cartella di pagamento), **principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente**, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.

3. La sentenza va, quindi, cassata, restando assorbito l'esame dei restanti mezzi, con rinvio alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione, che si atterrà al suddetto principio e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbi gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione.